



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1. LETTERA E) DEL D.LGS N. 36/2023 DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX ART 92 R.R. 4/2007. (CUP I71J22000320001).

L'Ambito Territoriale 7 dei Comuni di Manduria (Comune Capofila), di Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella, rende noto che sta valutando l'attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'acquisizione del "Servizio di Integrazione Scolastica per alunni diversamente abili così come disciplinato dall'art. 92 bis del R.R. Puglia 18 Gennaio 2007, n. 4 e ss.mm., in favore dei minori diversamente abili residenti e frequentanti le scuole nei Comuni di Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, Comuni costituenti l'Ambito Territoriale 7, così come previsto dalla scheda progettuale del Piano Sociale di Zona.

La procedura di affidamento del servizio di Integrazione scolastica per alunni diversamente abili prevede l'impegno di risorse derivanti da : quote di compartecipazione dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale 7 relative al servizio de quo e dalle risorse aggiuntive ministeriali relative al Fondo Autismo DPCM 29.07.2022 e DGR 1918/2022 (CUP I71J22000320001) e risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022/2024 derivanti da FGSA 2023, FGSA 2024, FNPS 2022 e FNPS 2023.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di disponibilità da parte degli operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva procedura negoziata da espletare sulla piattaforma di negoziazione telematica Traspare, gestita dalla Cuc Montedoro.

Il presente Avviso esplorativo, a mezzo di manifestazioni di interesse, non è vincolante per l'Ente ed è finalizzato all'individuazione di almeno cinque operatori economici (di seguito anche OE), ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata senza bando, eventualmente individuati in base ai criteri di seguito indicati e nel rispetto dei principi di fiducia, risultato, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

L'Avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manduria e nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", in conformità all'Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, è finalizzato a dare attuazione alla relativa scheda del Piano Sociale di Zona 2022-2024 che prevede il servizio di Assistenza domiciliare educativa di cui all'art 87 bis del Regolamento Regionale 4 2007.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti di seguito esplicitati, a presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata utilizzando il modulo Allegato A.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

L'Ambito Territoriale 7, Comune Capofila Manduria – Ufficio di Piano –Via Fra Beato Margherito n.1, 74024 Manduria (Ta) – Tel.: 099.9702111 - fax: 099. 9712097 – CF: 80009070733 - sito internet: <https://www.comune.manduria.ta.it/>; PEC: ufficiodipiano.comune.manduria@rupar.puglia.it per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736.

ART. 2 – FINALITÀ DELL'ENTE APPALTANTE E OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art 92 del Regolamento Regionale n.4/07 " i servizi per l'integrazione scolastica per diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per l'infanzia. Ai sensi della Lett. a) del

suddetto articolo, tale obiettivo è perseguito per mezzo di servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscano la piena fruizione del diritto allo studio.

Obiettivo del servizio: Promuovere l'integrazione dell'alunno con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nella sua interezza e specialità, potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno e all'esterno della scuola favorendo il benessere e l'autonomia dell'alunno, aiutandolo nelle attività finalizzate al recupero mantenimento di capacità cognitive e manuali, in armonia con gli interventi didattici degli insegnanti curricolari, di sostegno e di altro personale scolastico con le finalità di facilitare l'attuazione del progetto di vita.

Il servizio si configura come prestazione aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992.

Detto servizio non va, pertanto, confuso con l'assistenza di base o con l'insegnamento di sostegno che è di competenza esclusiva dell'Istituzione Scolastica.

Il servizio costituisce il segmento di quanto definito nella MIUR del 30.11.01 prot. 3390, ove si distingue tra assistenza di base (di competenza dei collaboratori ATA della Scuola) e assistenza specialistica (di competenza degli Enti Locali).

In particolare, si precisa che il servizio non può avere sia valenza terapeutica- riabilitativa, sia didattico – disciplinare così come non prevede mansioni di base pertinenti al collaboratore Scolastico.

Attività da assicurare:

- a) Attività educative, capacità di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare, nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile, la capacità possedute integrandole nel processo didattico, a cura del corpo docente;
- b) Attività educative, capacità di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale, con particolare riguardo agli alunni che denunciano disabilità psico-fisiche di particolare rilievo, quali sindrome autistiche, disturbi pervasivi dello sviluppo o disturbi dell'età evolutiva di tipo psicologico;
- c) Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- d) Iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico;
- e) Cure delle relazioni con la famiglia;
- f) Prestazioni educative di tipo domiciliare nei casi in cui l'alunno è impossibilitato a frequentare l'istituto scolastico supportata da documentazione sanitaria;
- g) Affiancamento e supporto educativo – nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
- h) Affiancamento e supporto educativo nello svolgimento di attività integrative extrascolastiche in relazione a quanto previsto nel PEI;

Il servizio deve intendersi non standardizzato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile sia in relazione con l'Istituto Scolastico che con il territorio.

Le caratteristiche del servizio devono rispondere, prioritariamente, alle finalità di garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche, e devono, pertanto, ottemperare a quanto esplicitato dalla Circolare Ministeriale n. 3390 del 30.11.2001 oltre che alla normativa nazionale e regionale di settore.

Il servizio sarà erogato nel rispetto del calendario e dell'orario scolastico e del periodo feriale, nonché entro i limiti del monte ore oggetto del presente capitolato e delle risorse disponibili, tenuto conto di quanto prescritto nel P.E.I. e delle ore attribuite dall'Ufficio di Piano a ciascun Istituto Comprensivo.

Il monte ore complessivo previsto è comprensivo dei tempi di coordinamento, programmazione e definizione dei progetti educativi, oltre che di confronto con i Servizi territoriali, nonché di monitoraggio e rendicontazione operativa.

Le attività suddette si svolgeranno secondo quanto previsto dal singolo P.E.I. L'Ufficio di Piano si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'espletamento del servizio in ambiente domiciliare qualora la scuola abbia attivato la "Scuola a domicilio".

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà erogato entro i limiti del monte ore fissato e delle risorse disponibili.

Il monte ore complessivo previsto è comprensivo dei tempi di coordinamento, programmazione e definizione dei progetti educativi, oltre che di confronto con i Servizi territoriali, nonché di monitoraggio e rendicontazione operativa. Le prestazioni che il soggetto affidatario del servizio deve garantire nell'ambito del servizio in appalto, mediante proprio personale qualificato, possono essere individuate in:

ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'AVVIO DEL SERVIZIO – attività di raccolta dei dati utili alle successive e competenti valutazioni dell'organismo deputato alla ripartizione delle risorse assistenziali da assegnare ai singoli utenti, utilizzando una modulistica/reportistica che il soggetto proporrà, in uno al progetto/offerta a presentarsi, pur restando libera sia la stazione appaltante che l'organismo suddetto, di modificare in tutto od in parte gli schemi proposti.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – Supporto educativo agli alunni portatori di handicap anche mediante interpretariato o di traduzione, attività di supporto di tipo formativo, didattico e creativo così come previsto nel singolo P.E.I. Azioni mirate a facilitare e migliorare la conoscenza culturale dei portatori di handicap: lettura di testi, sostegno amicale e di relazione, attività ludiche o di scrittura etc. Azioni mirate a facilitare la manualità e l'apprendimento logico anche mediante l'impegno di strumenti, metodologie, programmi informatici visivi e multimediali.

COORDINAMENTO – il coordinatore individuato dall'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione mensile degli interventi, collaborando attivamente con il Responsabile dell'Ufficio di Piano e con le assistenti sociali comunali referenti del servizio.

Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni: - Organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione delle attività e dell'organizzazione del personale;

- Concorrere alla costruzione della rete, tenendo contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (scuola, comuni, ambito, asl, famiglie, territorio, etc.);

- Definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi;

- Promozione dell'aggiornamento, della formazione costante e della riqualificazione del personale;

- Valutazione dell'efficienza ed efficacia del Servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;

- Relazionare mensilmente, in coincidenza con l'invio della fattura, all'Ufficio di Piano, sull'andamento del Servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al Servizio e l'andamento in termini di volumi di prestazioni rese e da rendersi.

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola all'Ufficio di Piano come da Regolamento per il servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, approvato con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 21 del 29.07.2021.

ART. 4 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo che l'Amministrazione pone a base d'asta per l'aggiudicazione del servizio predetto è fissato in **complessivi € 592.899,59** comprese le spese di gestione oltre IVA come per legge. L'appalto avrà la durata di mesi 6 (sei), dalla data di affidamento del servizio presumibilmente a far data dal 02.01.2024.

L'importo a base d'asta che ammonta tutta la durata del contratto ad **€ 592.899,59**(oltre IVA come per legge) è così suddiviso:

- € 570.095,76, per spese del personale

- € 22.803,83 per spese di gestione;

Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. A tal fine si precisa che sono richieste alla ditta aggiudicataria:

- **n°18.720 ore** di educatore ctg D2 del CCNL cooperative sociali (valutate al costo unitario minimo da garantire di C/h 20,70);

- **n° 260 ore** di coordinatore ctg. D2 del CCNL cooperative sociali (valutate al costo unitario minimo da garantire di C/h 22,54);

- **n. 6968 ore** di operatore socio-sanitario (OSS- ctg. C2 del CCNL cooperative sociali) (valutate al costo unitario minimo da garantire di €/h 22,54)

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

Nelle more della sottoscrizione del contratto, per motivi di urgenza o di necessità, sarà possibile richiedere all'Aggiudicatario il pronto avvio del servizio mediante incarico formale. La data d'inizio effettivo del servizio sarà comunque determinata con la redazione di apposito verbale di consegna della sede all'ente affidatario.

Resta inteso che oltre il termine stabilito, qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, il contratto si intende risolto senza preventiva disdetta.

La Stazione Appaltante, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione, buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 5– DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio viene erogato in favore dei minori residenti o temporaneamente domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale 7 e frequentare le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado all'interno dei Comuni facenti parte l'Ambito Territoriale.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse all'Avviso esplorativo "Integrazione Scolastico per gli alunni diversamente abili", gli operatori economici secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

- SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara.

Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative

regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.1.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo Nazionale delle Cooperative e nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Iscrizione al vigente all'albo regionale delle cooperative sociali;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesto.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi analoghi nel settore di attività oggetto dell'Appalto (servizi afferenti l'area di soggetti disabili), in favore di

Pubbliche Amministrazioni o in quanto privati autorizzati per un importo non inferiore all'importo annuale del servizio a base di gara (al netto dell'Iva) di importo minimo pari a € 592.899,59.

Il servizio dovrà essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportare indicazione per ciascun servizio gli importi, le date e i destinatari.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata nel settore oggetto dell'appalto.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#) deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui al punto [6.1](#) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto [6.3](#) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la propria domanda di partecipazione compilando il modulo allegato, sottoscritto dal Legale Rappresentante, ed i relativi eventuali sub-allegati.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il termine è indicato in 10 giorni per ragioni di urgenza, in quanto trattasi di servizio essenziale.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 10° (decimo) giorni dalla data di pubblicazione entro le ore 13:00 tramite pec: ufficiodipiano.comune.manduria@rupar.puglia.it.

L'oggetto dell'istanza dovrà recare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ex art 92 R.R. 4/2007"

Alla domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

ART. 8 – NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE POTRANNO ESSERE INVITATI

L'invito a presentare offerta verrà inviato ad almeno ai cinque operatori economici, ove esistenti, che abbiano inviato entro il termine la dichiarazione di manifestazione d'interesse e di essere in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero minimo di partecipanti pari a cinque, la stazione appaltante si riserva comunque di procedere.

In caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque, saranno inviati tutti gli Operatori in possesso dei requisiti.

ART. 9 – PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'eventuale affidamento del servizio sarà effettuato a seguito della procedura negoziata RDO, espletata sulla piattaforma di negoziazione telematica Traspare per il tramite della CUC Montedoro, con la quale l'operatore economico potrà presentare una sola offerta.

Solo nella fase di gara gli operatori economici dovranno presentare la propria offerta economica e tecnica.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario sarà individuato con l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI

Il presente Avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente la richiesta di manifestazione di interesse al quale potrà seguire l'eventuale richiesta di offerta per il servizio sopra descritto.

Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in alcun modo l'Ambito Territoriale 7 né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento del servizio.

L'Ambito Territoriale 7 del Comune di Manduria (Comune Capofila) si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria l'acquisizione del servizio sopra menzionato.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - per ragioni di urgenza - il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Manduria e nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", in conformità all'Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

ART. 11 – INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTE PROCEDURA

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l'Ufficio di Piano del Comune di Manduria al seguente n. di Tel. : 099.9702111 - fax : 099. 9712097 – CF : 80009070733 - sito internet: <https://www.comune.manduria.ta.it/>; PEC: ufficiodipiano.comune.manduria@rupar.puglia.it;

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto; le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Ufficio di Piano implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea; il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", in conformità all'Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell'Ufficio di Piano è l'avv. Annamaria BENE;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. Annamaria BENE